

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12899 Anno 2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 15/05/2019

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23562-2018 R.G. proposto da:

TOURPLAN SPA, in persona del presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA RADICE;

- *ricorrente* -

*contro*

DI ERRE LEGNO SRL, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANNA MOREALE;

- *resistente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15/05/19

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 23/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.

*Ritenuto* che la Tourplan S.p.A. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, in data 23 giugno 2018, che – nella causa promossa dalla stessa Tourplan contro la Di Erre Legno s.r.l. per la risoluzione del contratto *inter partes* di fornitura di 200 sedie commissionate alla società convenuta, asseritamente affette da vizi e difetti, nonché consegnate in ritardo (istando, in subordine, per la riduzione del prezzo, “ferma la restituzione dell’acconto e il risarcimento del danno”) – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine.

Il Tribunale adito, per quanto rileva in questa sede, ha evidenziato che, in forza della documentazione in atti, la conclusione del contratto si è avuta presso la sede della società Di Erre Legno, sita nel circondario del Tribunale di Udine, “luogo in cui quest’ultima, che ha assunto nel frattempo le vesti di proponente, ha avuto conoscenza dell’accettazione della controparte (v. mail 5.7.2016)”.

Il medesimo Tribunale ha precisato, poi, che una siffatta circostanza “non muta neppure nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente”, essendo avvenuta l’accettazione della proposta presso la sede legale della società convenuta, in quanto la società attrice si è limitata, per il tramite della telefonata, “a manifestare la propria volontà di accettare la proposta inoltrata precedentemente

dalla controparte”, giacché “la conferma d’ordine formulata da parte convenuta” è soltanto “un documento riassuntivo dell’accordo già raggiunto dalle parti”, come si evince “dal contenuto della mail del 05.07.2016”, mentre “irrilevante è la richiesta di maggior termine di consegna, in quanto formulata dopo che era stato già concluso il contratto tra le parti”.

La parte ricorrente si duole della declaratoria di incompetenza territoriale unicamente in riferimento al ritenuto luogo di conclusione del contratto *inter partes*, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente reputato che la mail del 5 luglio 2016 fosse ricognitiva del contratto di fornitura, mancando, altresì di valutare tutta la documentazione in atti e assumendo come elemento dirimente un fatto (la telefonata) non dedotto in comparsa di risposta.

Ha depositato memoria difensiva la Di Erre Legno s.r.l.

Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso.

La Tourplan S.p.A. ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

*Considerato* che il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire questa Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di

esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (tra le altre, Cass. n. 21422/2016).

Tanto premesso, occorre rilevare che, con mail del 24 giugno 2016, inviata da Di Erre Legno a Tourplan, si prospettavano due soluzioni per la fornitura di sedie (in numero non precisato), ossia la prima del costo di euro 80,00 cadauna e l'altra del costo di euro 96,00 cadauna, con richiesta di ricevere "conferma d'ordine" e l'indicazione della consegna per "fine ottobre".

Risulta, poi, dalla mail 5 luglio 2016, inviata dalla Di Erre Legno alla Tourplan, che la prima ribadiva (dopo averlo "anticipato telefonicamente") il costo di ciascuna sedia della fornitura in euro 96,00, assumendo di non poter "riconoscer(e) un ulteriore sconto" su tale prezzo, ma potendo "omaggiarle una parte di sedie sotto forma di "BONUS SPONSOR" per "diverse iniziative/eventi, per promuovere il nostro gruppo". Nella stessa mail veniva quindi evidenziato "ordine: 200 pz di cui 35 sedie in omaggio (in effetti ne paga solo 165 pz.)", nonché la "possibilità di eventualmente modificare il colore/opacità tinta", precisandosi che "Entro domani mattina riceverà conferma ordine, che preghiamo di restituirci firmata per accettazione".

Con mail del 6 luglio 2016 veniva inviata dalla Di Erre Legno la conferma d'ordine, con "Tempi di consegna: 60 gg. data conferma ordine e ricevimento acconto (escluso agosto)".

La Tourplan rispondeva con mail dell'8 luglio 2016, con "allegato conferma d'ordine con modifica dei tempi di consegna ... rimaniamo in attesa di un vs riscontro"; la modifica dei tempi di consegna era "a Novembre 2016".

Dalla successiva corrispondenza tra le parti, risulta, effettivamente, che la predisposizione della consegna della fornitura

era per il mese di novembre 2016 (cfr. mail del 26 luglio 2016 Di Erre Legno, con cui si dà atto di “aver iniziato la realizzazione del prototipo della sedia ... come da conferma d’ordine del 05/07/2016”; mail del 29 settembre 2016 Di Erre Legno; mail 1° ottobre 2016 Tourplan; mail 14 novembre 2016 Di Erre Legno, che informa della spedizione “in data odierna” del campione di sedia prototipo Pilor/Taurus).

Ne consegue che la mail del 5 luglio 2016 non può ritenersi esplicativa dell’accordo tra le parti per la fornitura di 200 sedie, né tantomeno ricognitiva di un previo accordo telefonico sul punto, giacché sussisteva ancora un’incertezza sul prezzo definitivo di ciascuna sedia, che la Di Erre Legno palesava di risolvere confermando l’importo di euro 96,00, non suscettibile di “ulteriore sconto”, ma offrendo l’omaggio (“bonus sponsor”) di 35 sedie gratuite su 200, dovendo quindi la Tourplan corrispondere il prezzo per le residue 165 sedie.

Di qui, pertanto, la necessità da parte di Di Erre di ottenere la “accettazione” di Tourplan della “conferma ordine”, a seguito della quale si sarebbe effettivamente concluso il contratto di fornitura *inter partes*. Tuttavia, con mail dell’8 luglio 2016, Tourplan ha confermato l’ordine, ma modificando i “tempi di consegna” della merce, procrastinandoli a novembre 2016 e tale proroga, come detto, è stata accettata da Di Erre Legno.

Ciò evidenziato, giova rammentare che, in materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto d’interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura, ai sensi dell’art. 1326, ultimo comma, cod. civ., come nuova

proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente (Cass. n. 3609/1987).

Pertanto, considerato che non è affatto allegata la circostanza che il contratto si sia concluso “tra presenti”, siffatta accettazione, da parte di Di Erre Legno, deve ritenersi conosciuta, ai sensi dell'art. 1326, comma primo, c.c., da Tourplan S.p.A. (con sede legale in Pinzolo – Trento) presso l'Hotel Carlo Magno (gestito dalla società attrice e destinatario della fornitura) in Madonna di Campiglio – Trento.

Del resto, la stessa Di Erre Legno s.r.l. ha dedotto, in comparsa di costituzione, che il contratto si era concluso presso la sua sede, in San Giovanni al Natisone (Udine), “presso la quale è pervenuta la conferma d'ordine da parte di Tourplan S.p.A.” (ossia la mail dell'8 luglio 2016); conferma che, però, valeva – come detto – come nuova proposta, necessitante di accettazione da parte della stessa Di Erre Legno.

Il ricorso va, pertanto, accolto e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trento, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio.

Le spese del regolamento sono rimesse al giudizio di merito.

#### PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trento, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;

spese rimesse al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2019.

Il Presidente



